

ART. 23 – RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure per la riscossione coattiva e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 22 e secondo le seguenti modalità:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è pari euro 100,00;
 - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,00 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dieci rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da undici a diciotto rate mensili;
 - oltre euro 6.000,01: da diciannove a trentasei rate mensili;
 - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza;
 - d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
 - e) qualora il contribuente sia destinatario di più atti, tutti attinenti al medesimo tributo, il responsabile dell'entrata può concedere la rateazione cumulativa degli stessi, applicando le soglie di importo con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si concede la dilazione;
 - f) per importi pari o superiori a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
 - g) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - h) in caso di comprovato peggioramento della situazione la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui alla lettera g);
 - i) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante

posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza;

j) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi;

k) la rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

2. All'importo rateizzato saranno imputate le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 40,00 e gli interessi maturati nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.